

Operazioni inesistenti onere della prova spetta all'ufficio

di [Enzo Di Giacomo](#)

Pubblicato il 4 Aprile 2023

In caso di **contestazione di operazioni inesistenti** l'ufficio deve provare non solo l'**oggettiva fittizietà del fornitore**, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una **evasione di imposta** ossia che il **contribuente fosse a conoscenza della sostanziale inesistenza del contraente**.

Provato ciò, **sul contribuente** grava la **prova contraria di avere usato la massima diligenza** richiesta ad un operatore accorto, secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.


E' quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio.

Operazioni inesistenti: la normativa

In tema di **operazioni inesistenti** occorre ricordare che il legislatore ha introdotto un **nuovo onere probatorio** (cfr. art. 6 D.Lgs n. 130/2022) introducendo il nuovo [comma 5-bis dell'art. 7 D.Lgs n. 546/92](#) il quale stabilisce che **l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato dal contribuente**.

Il giudice stesso fonda la sua decisione sugli elementi e i criteri di prova di valutazione che emergono nel processo stesso e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza risulta assente o è contraddittoria o se insufficiente a dimostrare.

Si parla di **fatture oggettivamente inesistenti** quando si fattura una determinata operazione, ma in realtà ne è stata effettuata un'altra, ovvero non è stata realmente posta in essere alcuna operazione.



In tema di **Iva** l'art. 21 del Dpr 633/72 stabilisce che la **fattura**, cartacea o elettronica, si ha per **emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente**.

Se il cedente o prestatore emette **fattura per operazioni inesistenti**, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale **l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura**.

La definizione di fattura emessa per operazioni inesistenti (ad es., ricevute, parcelle, conti, contratti, note di trasporto) è contenuta nell'art. 1, lett. a), D.Lgs n. 74/2000 secondo cui per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento